

Statuto

Fondazione Italiana Accenture

Articolo 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la Fondazione di studi e di iniziative volti ad analizzare e promuovere l'innovazione nei modelli di sviluppo, nella cultura e nell'educazione denominata

"FONDAZIONE ITALIANA ACCENTURE" (F.I.A.),
con sede in Milano, Via Maurizio Quadrio, 17

Articolo 2 - SCOPI E OGGETTO

La Fondazione non ha scopi di lucro e si propone esclusivamente di promuovere finalità di pubblica utilità, in particolare:

- lo **sviluppo sostenibile** in termini di:
 1. promozione di una cultura che incoraggi una condotta etica e il rispetto delle regole sociali;
 2. miglioramento del benessere della società civile grazie all'utilizzo innovativo delle nuove tecnologie e la promozione di nuovi modelli di sviluppo;
- l'**educazione dei giovani** attraverso la diffusione e la conoscenza dei nuovi strumenti informatici per contribuire alla loro formazione, istruzione e cultura;
- la **conservazione, fruizione e diffusione del patrimonio artistico e culturale nazionale**.

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità e per realizzare gli obiettivi su enunciati, promuoverà le più alte e significative esperienze e conoscenze sull'innovazione attraverso studi ed iniziative operative, analizzando, stimolando e valorizzando l'innovazione, nella convinzione che essa costituisca valore di ampio vantaggio per la collettività, sia nelle sue articolazioni tecnologiche, scientifiche e manageriali, sia nel suo ruolo positivo esplicabile a favore dello sviluppo sociale e culturale.

Gli obiettivi primari sopra indicati sono perseguiti nell'ottica di contribuire a:

- **promuovere l'evoluzione della realtà etico - sociale italiana nel contesto internazionale**, agevolando il suo adeguamento alle discontinuità tecnologiche, favorendo lo sviluppo dell'innovazione e stimolando una corretta gestione dell'impatto in termini di pubblica utilità per i giovani;
- **cogliere le opportunità di progresso che si presentano**, adoperandosi nel contempo per una sempre più equa distribuzione dei vantaggi che ne derivano nonché per l'identificazione e il rispetto dei più alti valori etici dello sviluppo;
- **favorire la diffusione delle conoscenze di management e tecnologiche più avanzate** e stimolare un qualificato e costruttivo dibattito su scala nazionale e internazionale.

In via operativa il perseguimento dei fini istituzionali è attuato anche con lo svolgimento di compiti di coordinamento, promozione, aggiornamento, sostegno, sviluppo e incentivazione

delle ricerche e delle iniziative svolti da altri partner scientifici, universitari e imprenditoriali, a livello sia nazionale che internazionale.

Tutte le predette attività sono perseguite anche mediante la creazione di gruppi di lavoro, centri e laboratori specializzati, dove studiosi e ricercatori sia italiani che stranieri possono confrontarsi, seguire e diffondere gli sviluppi delle conoscenze ritratte.

La Fondazione può altresì provvedere alla realizzazione di corsi e di congressi, a carattere nazionale e internazionale.

Ferma la chiara assenza di scopi di lucro, la Fondazione può ricevere incarichi per studi, ricerche, analisi ed approfondimenti in relazione ai temi di suo interesse e competenza, a fronte dei quali può riscuotere compensi e corrispettivi dai soggetti committenti.

Articolo 3 - FONDATORI, SOSTENITORI E ADERENTI

E' fondatore unico la società **ACCENTURE S.p.A.**, con sede in Milano.

Possono affiliarsi, peraltro, con la qualità di **Sostenitori**, previa delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, le persone fisiche o giuridiche che concorrano al perseguimento delle finalità della Fondazione con elargizioni particolarmente significative, quantificate previamente dal Consiglio di amministrazione, a vantaggio del fondo di dotazione.

Ai Sostenitori è rilasciata apposita attestazione ufficiale del loro status, che prelude al loro inserimento in apposito libro ufficiale.

Possono altresì convergere con la Fondazione, con la qualità di **Aderenti**, con delibera adottata dal Consiglio di amministrazione, persone fisiche o giuridiche ed enti pubblici che concorrano al perseguimento delle finalità della Fondazione con elargizioni economiche liberali o con attività di collaborazione ritenuta meritoria.

Articolo 4 - PATRIMONIO E PROVENTI

La Fondazione provvede allo sviluppo delle proprie attività attraverso l'impiego del fondo di dotazione alimentato dai versamenti del Fondatore, sia nella fase costitutiva che in seguito, nonché con i mezzi finanziari che possono derivare da:

- donazioni e lasciti ottenuti da terzi per motivi coerenti con i fini statuari;
- avanzi di gestione di proprie iniziative generative di attribuzioni monetarie;
- rendite del patrimonio, investito a cura del Consiglio di amministrazione nel modo ritenuto più opportuno e redditizio.
- contributi o elargizioni specifiche di enti pubblici e privati, italiani e stranieri erogati per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- contributi dei soci della Accenture SpA, erogati in denaro ovvero in titoli, anche azionari;

- contribuzioni di qualsivoglia società facente parte di, o collegata con l'organizzazione mondiale ACCENTURE;
- elargizioni dei Sostenitori e degli Aderenti;
- proventi da incarichi per studi, ricerche, analisi ed approfondimenti in relazione ai temi di suo interesse e competenza.

Le riserve e i fondi costituiti in bilancio, compresi quelli risultanti da avanzi di gestioni economiche, sono soggetti allo stesso regime statutario del fondo di dotazione e devono essere impiegati esclusivamente per i fini istituzionali.

Articolo 5 - ORGANI DELLA FONDAZIONE

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Consiglio di amministrazione;
- il Comitato consultivo degli esperti (denominabile anche come Advisory Board);
- il Collegio dei revisori;
- il Segretario Generale.

Articolo 6 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione è eletto all'interno del Consiglio di amministrazione ed ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Allo stesso è conferito il potere di eseguire le deliberazioni del Consiglio, nonché quello di adottare tutti i provvedimenti ordinari e straordinari urgenti di competenza del Consiglio stesso, allo scopo di garantire l'ordinario funzionamento della Fondazione, salva, alla prima seduta utile, la ratifica dei predetti provvedimenti.

Egli convoca e presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione.

In caso di sua assenza o impedimento, in via eccezionale, le sue veci sono assunte dal Vice Presidente il quale è nominato con poteri vicari, con le stesse modalità e decorrenze, dal Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, per ragioni di opportunità, può nominare un secondo Vice Presidente, con i medesimi poteri e le stesse modalità.

Al presidente è data la possibilità di nominare procuratori speciali per lo svolgimento delle attività della Fondazione.

Articolo 7 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un numero di membri da quattro a sei secondo quanto determinato dal Fondatore.

I componenti del Consiglio rivestono la carica per tre anni e comunque sino alla loro effettiva sostituzione.

Il primo Consiglio di amministrazione è nominato nell'atto costitutivo.

I componenti del Consiglio sono successivamente designati con le seguenti modalità:

1. Consiglio composto da 4 membri - 2 nominati dal Fondatore di cui almeno 1 prescelto tra i dirigenti Accenture e 1 nominato, prima della scadenza, dal consiglio uscente;
2. Consiglio composto da 5 membri - 2 nominati dal Fondatore, di cui almeno 2 prescelti tra i dirigenti Accenture e 2 nominati, prima della scadenza, dal consiglio uscente;
3. Consiglio composto da 6 membri - 3 sono nominati dal Fondatore, di cui almeno 2 prescelti tra i dirigenti Accenture e 2 nominati, prima della scadenza, dal consiglio uscente.

In tutti e tre i casi l'ultimo componente è di diritto, il Presidente del Comitato consultivo degli esperti disciplinato dall'art. 9 di questo Statuto.

Qualora, nel corso del mandato, uno o più componenti, per qualsivoglia ragione, comprese le dimissioni inoltrate al Presidente, venissero meno, gli stessi sono sostituiti per cooptazione dal Consiglio in carica.

Il Consiglio si intende interamente decaduto qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri. Esso si riunisce presso la sede sociale o altrove in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea:

- su iniziativa del Presidente almeno due volte l'anno;
- su richiesta motivata, al Presidente, di almeno la metà dei consiglieri, in qualsiasi momento.

La convocazione è fatta comunque dal Presidente o da un consigliere delegato, almeno cinque giorni prima della data prevista per la seduta, a mezzo lettera raccomandata, ovvero altro strumento anche informatico da cui consti il ricevimento della notizia.

In caso di urgenza la convocazione può essere disposta, anche fuori della sede sociale, mediante avviso inoltrato almeno ventiquattro ore prima della data prevista per la riunione.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi membri, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.

Il Consiglio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di suffragi, salve norme più specifiche di questo statuto, il voto espresso dal Presidente ha valore doppio.

Scaduto il termine del mandato, se non si è provveduto alle operazioni di rinnovo, il Consiglio resta in carica per provvedere ai soli atti di ordinaria amministrazione, salvi particolari casi di urgenza e necessità.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 8 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, provvede alla conduzione delle attività della Fondazione e decide sulla destinazione delle rendite del patrimonio.

Spetta al Consiglio di amministrazione, in particolare:

- approvare il piano di attività, sentito il parere del Comitato consultivo degli esperti;
- nominare il Segretario generale, su indicazione del fondatore, di cui all'art. 10;
- nominare il Comitato consultivo degli esperti di cui all'art. 9;
- approvare il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale;
- nominare il Collegio dei revisori;
- vigilare e controllare sull'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché sulla conformità alle norme statutarie dell'impiego dei contributi ricevuti da terzi;
- deliberare le eventuali modifiche del presente statuto, le quali si considerano approvate con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione nei casi previsti dall'art. 14 del presente statuto.

Il Consiglio di amministrazione ha la facoltà, altresì, di nominare altri comitati tecnici ed ogni organismo interno che reputi necessario o utile per le attività della Fondazione.

Il Consiglio può altresì definire regolamenti e protocolli per disciplinare su base operativa il funzionamento di tutti gli organi della Fondazione.

Il Consiglio stesso può eccezionalmente delegare parte dei suoi poteri a uno o più consiglieri delegati o a procuratori.

Alle riunioni del Consiglio di amministrazione qualora non ne sia membro, partecipa, previo invito svolto con le stesse modalità riservate ai componenti, il Segretario generale.

Articolo 9 - COMITATO CONSULTIVO DEGLI ESPERTI (ADVISORY BOARD)

Il Comitato consultivo degli esperti, o Advisory Board, è l'organo di riferimento culturale e scientifico della Fondazione, deputato a formulare proposte ed iniziative di più ampia attuazione dei fini statutari, da sottoporre al Consiglio di amministrazione per l'approvazione. Esso è competente altresì ad esprimere pareri su problematiche portate alla sua attenzione dal Consiglio medesimo o dal Presidente della Fondazione, ovvero individuate autonomamente.

Il Comitato agisce nel presupposto della massima fiducia riposta in tutti i suoi componenti dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente, i quali riconoscono, con la sua composizione e nomina, l'investitura a personificare gli alti livelli qualitativi di pensiero e azione che la Fondazione persegue.

Esso si compone di un numero di almeno 6 membri, scelti e nominati dal Consiglio di amministrazione, all'interno dei quali figura un membro segnalato dal Fondatore.

In ogni caso i membri sono individuati tra esperti di massimo livello nelle materie oggetto dell'attività della Fondazione.

Spettano al presidente del Comitato, nominato dal Consiglio di amministrazione, tutti i più ampi poteri organizzativi riguardanti la funzionalità dell'organo, comprese le analisi di priorità sui temi oggetto di intervento e approfondimento.

Criteri e modalità per lo svolgimento dei compiti suddetti formano oggetto di specifico Regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

Il presidente del Comitato è altresì componente di diritto del Consiglio di amministrazione della Fondazione.

Articolo 10 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione su indicazione del Fondatore, ed è preferibilmente prescelto tra i dirigenti dell'Accenture S.p.A.

Egli collabora con il Presidente:

- alla preparazione dei programmi di attività e alla loro presentazione al Consiglio di amministrazione nonché al successivo controllo dei risultati concreti;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, delle determinazioni del comitato consultivo degli Esperti e alla predisposizione degli schemi di bilancio preventivo e del conto consuntivo, ed alla conduzione manageriale e operativa di tutti gli affari correnti della Fondazione, compresi quelli inerenti l'assunzione di personale, il conferimento di incarichi e di mandati di servizio e gli approvvigionamenti funzionali.

Il Segretario può essere membro del Consiglio di amministrazione.

Il Segretario Generale è rieleggibile e riveste tale carica per tre anni e comunque sino alla sua effettiva sostituzione.

Articolo 11 - RENDICONTO ANNUALE

L'esercizio finanziario ha inizio il primo settembre e si chiude il 31 agosto di ciascun anno.

Entro il 31 gennaio di ogni anno il Consiglio di amministrazione deve approvare il bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio precedentemente chiuso, con l'obbligo di destinare gli eventuali avanzi di gestione esclusivamente alla realizzazione delle attività ricomprese negli scopi istituzionali.

Il Consiglio deve, altresì, approvare entro il 31 agosto di ogni anno il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo. Quando particolari esigenze lo richiedono, il Consiglio può essere convocato per approvare il bilancio preventivo entro i due mesi successivi.

Il Consiglio di amministrazione deve assicurare la tenuta di un registro di cassa contenente la descrizione cronologica di tutti i movimenti finanziari, di un libro degli inventari nonché delle altre scritture di legge civilistica e tributaria previste per le fondazioni senza scopo di lucro.

Articolo 12 - IL COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei revisori, è composto da tre membri, nominati dal Consiglio di amministrazione, iscritti all'albo dei revisori ufficiali dei conti.

I membri del Collegio dei revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ai revisori è affidata la vigilanza contabile e amministrativa sulla gestione della Fondazione.

A tal fine essi devono rendere annualmente e consegnare al Consiglio di amministrazione almeno 15 giorni prima dell'approvazione del bilancio consuntivo, una relazione relativa al bilancio stesso.

Articolo 13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DI UTILI

La Fondazione non può distribuire, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre istituzioni non lucrative analoghe o comunque per pubblica utilità.

Articolo 14 - ESTINZIONE E LIQUIDAZIONE

La Fondazione si estingue, previa delibera del Consiglio di amministrazione, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c., quando:

- il patrimonio è divenuto insufficiente al raggiungimento dello scopo istituzionale;
- si verificano tutte le altre ipotesi di cui al richiamato art. 27 c.c.

L'estinzione della Fondazione e la relativa messa in liquidazione sono deliberate dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei suoi membri.

Articolo 15 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione della Fondazione, il patrimonio mobiliare o immobiliare della stessa sarà devoluto ad altre istituzioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 16 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto, contemplato e regolato nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile e le leggi italiane vigenti in materia.”

Il Presidente

Diego Visconti